



**COMUNITA' MONTANA  
ALTA TUSCIA LAZIALE**

**DETERMINAZIONE N. 15 del 23/02/2021**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto:** Liquidazione ferie maturate e non godute all'ex dipendente ex art. 110 ufficio tecnico. Impegno e liquidazione.-

**PARERE REGOLARITÀ  
TECNICA**  
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA  
FINANZIARIA**  
(Art. 49 T.U. 267)  
Favorevole  
F.to Dott. Mariosante Tramontana

---

**Il responsabile del settore**  
F.to Dott. Mariosante Tramontana

---

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 04/03/2021 al 19/03/2021 al n. 35 del Registro delle Pubblicazioni

*IL SEGRETARIO*  
*F.to Dott. Mariosante Tramontana*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
*Il Segretario*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera n. 26 del 22.12.2020 con la quale si prende atto delle dimissioni volontarie dell'Arch. Giorgio Saraconi Responsabile dell'Area Tecnica in carica, ai sensi dell'art. 110 TUEL;

Vista la richiesta con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica in carica, ai sensi dell'art. 110 TUEL, chiedeva la fruizione delle ferie residue;

Vista la nota con la quale il Commissario non autorizzava le ferie per la seguente motivazione "improrogabili esigenze di servizio per carenza di personale"

Considerato doversi provvedere alla liquidazione;

Ritenuto, necessario, tuttavia, riportare la normativa legislativa e contrattuale, le circolari ministeriali, nonché la posizione di dottrina e giurisprudenza sulla delicata materia ed in particolare:

l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";

il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n.95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (affermando che si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 8, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile);

Considerato:

- che sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016) che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontari e mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;
- che anche nei casi in cui alla Pubblica Amministrazione sia consentito procedere in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, l'operato della stessa

deve, comunque, garantire la massima riduzione oltre che l'ottimale razionalizzazione della spesa pubblica;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto espresso nei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie, tutti i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 31 dicembre 2020 e non godute e/o godibili per indilazionabili esigenze organizzative e di servizio dell'Ente;

Verificato che il dipendente al 31 gennaio 2021, ultimo giorno di servizio, ha maturato n. 13 giorni di ferie non godute;

Considerato: che ai sensi il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo la retribuzione mensile e la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

Ravvisata, per quanto sopra espresso, la necessità di corrispondere al dipendente in questione il compenso per le ferie non godute all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;

Rilevato che per quanto sopra esposto le somme da liquidare risultano essere le seguenti: €. 922,31 per ferie maturate e non godute ai sensi delle vigenti norme contrattuali e come da dettaglio di seguito riportato:

N. giorni da retribuire 13 calcolati su parametro 26 giorni mese €. 922.31

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 07/08/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Servizio che lo adotta;

Vista la normativa vigente e la documentazione in atti;

Visto il parere di regolarità e correttezza amministrativa da parte del Responsabile del Servizio a;

#### DETERMINA

che quanto in premessa si intende integralmente riportato quale motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

1. Di dare atto che al dipendente Arch. Giorgio Saraconi, per le motivazioni di cui in narrativa, competono €. 922,31 per n. 13 giorni di ferie maturate e non godute, come da dettaglio di seguito riportato:

N. giorni da retribuire 13 calcolati su parametro  $\text{Retribuzione mensile} \times \frac{13}{26} = 1844,62 \times \frac{13}{26} = 922,31$  €. 922,31.

Di assumere impegno di spesa per la liquidazione ed il pagamento da corrispondere con la retribuzione del mese di febbraio 2021 per un importo di €. 922,31 in favore dell'ex dipendente Arch. Giorgio Saraconi;

Di notificare la presente al dipendente interessato

